

SOSTEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO DA EMERGENZA COVID-19
AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL
PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CANONI DI LOCAZIONE, IN ESECUZIONE
DELL'ARTICOLO 53 DEL D. L. 73 DEL 25/05/2021.

IL COMUNE DI VITERBO

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale si è dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per rischio epidemiologico derivante da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che lo stato di emergenza è stato successivamente prorogato, da ultimo fino al 31/12/2021 col D. L. 105 del 23/07/2021;

VISTO il D. L. 73 del 25/05/2021, come convertito con modificazioni dalla L. 106 del 23/07/2021;

VISTO l'art. 53 del succitato Decreto Legge;

VERIFICATO che al Comune di Viterbo, secondo il dispositivo del predetto art. 53, sono stati assegnati dei fondi al fine di consentire l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

TENUTO CONTO della Deliberazione Giunta Comunale n. 335 del 01.10.2021, contenente gli indirizzi attuativi per l'impiego di risorse pari ad € 250.000,00 in favore della popolazione in difficoltà per il pagamento dei canoni di locazione, nonché i relativi criteri per l'assegnazione dei benefici;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali n. 4984 del 04.10.2021

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

ART. 1 DESTINATARI

Possono accedere alla misura di cui al presente avviso:

- i nuclei familiari residenti nel comune di Viterbo. Si specifica che per nucleo familiare si intende il richiedente e tutte le persone risultanti dallo stato di famiglia anagrafico rilasciato dal comune di residenza. Le domande che riportano una composizione del nucleo familiare non corrispondente a quello risultante dallo stato di famiglia anagrafico saranno automaticamente escluse.

Requisiti di accesso alla misura:

- ISEE ordinario/corrente in corso di validità con valore pari o inferiore a 14.000 euro;
- il richiedente deve essere titolare di contratto di locazione regolarmente registrato, ad uso esclusivamente abitativo, avente ad oggetto un'unità immobiliare ubicata nel territorio del Comune di Viterbo, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- il richiedente e il suo nucleo devono essere residenti nell'immobile di cui detengono il contratto di locazione regolarmente registrato;

Non potranno essere ammessi a beneficio:

- i nuclei familiari, come precedentemente specificati, in cui un componente è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altri immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare;
- i nuclei familiari, come precedentemente specificati, in cui un componente risulti assegnatario di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- i nuclei familiari in cui almeno un componente risulti percettore di Reddito di Cittadinanza con “quota del reddito destinata all'affitto”

ART. 2 QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE SPESE PER I CANONI DI LOCAZIONE

Si provvederà al pagamento di quota parte dei canoni versati entro la data di presentazione dell'istanza (come desumibile dalla documentazione presentata) per il periodo gennaio – agosto 2021, a mezzo di bonifico bancario a favore del locatario, il cui IBAN deve essere indicato nella domanda di concessione.

La misura del contributo massimo, da considerarsi come una tantum, è definita come di seguito:

ISEE ordinario/corrente in corso di validità pari o inferiore a € 7.000,00	50% dell'importo effettivamente versato da gennaio ad agosto 2021, fino a un massimo di € 800,00
ISEE ordinario/corrente in corso di validità superiore a € 7.000,00 e pari o inferiore a € 10.000,00	40% dell'importo effettivamente versato da gennaio ad agosto 2021, fino a un massimo di € 600,00
ISEE ordinario/corrente in corso di validità superiore a € 10.000,00 e pari o inferiore a € 14.000,00	30% dell'importo effettivamente versato da gennaio ad agosto 2021, fino a un massimo di € 400,00

ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dal presente avviso dovranno presentare, **a pena di esclusione**, apposita richiesta su modello predisposto dall'Ufficio, accompagnata da:

- copia del documento di identità del richiedente;
- ISEE ordinario/corrente in corso di validità ;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia delle ricevute di pagamento per canoni di locazione (effettuati prima della data di presentazione della domanda) riferite al periodo 01/01/2021 –31/08/2021;
- copia delle coordinate IBAN bancarie o postali del richiedente, su cui effettuare l'accredito.

- 1) L'istanza andrà presentata esclusivamente attraverso il modello scaricabile dal sito istituzionale del comune di Viterbo , entro e non oltre il **05.11.2021**. I modelli di domanda saranno disponibili anche

presso la portineria della sede dei Servizi Sociali in via del Ginnasio n. 1 , e presso la sede ex Ludoteca Mondopinocchio sita in via Ferrarin .

- 2) L'istanza, accompagnata da tutti i documenti indispensabili alla gestione della stessa, dovrà essere consegnata in formato cartaceo (**NO PEC**) all'ufficio protocollo del Comune di Viterbo sito in Piazza del Plebiscito n. 12 (sotto i portici) aperto **nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00** .
- 3) **Le domande presentate in modalità diverse da quella prevista saranno automaticamente escluse**
- 4) La domanda di accesso al beneficio può essere presentata solo da uno dei componenti del nucleo familiare. Non sono ammesse ulteriori istanze da parte del medesimo richiedente
- 5) Gli uffici comunali competenti per l'istruttoria delle domande si riservano la facoltà di contattare i richiedenti per chiarimenti in merito al contenuto dell'istanza regolarmente presentata.
- 6) L'amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell'art 11 DPR 445/2000. Si rimanda al successivo art. 5 in caso di fruizione indebita dei benefici e/o dichiarazioni mendaci;

ART. 4 MODALITÀ DI EROGAZIONE

In caso di insufficienza dei fondi stanziati, i contributi saranno erogati in proporzione alla somma disponibile ed all'importo complessivo delle richieste ammesse;

Ai fini del trattamento dei dati personali, il richiedente che risulterà beneficiario è tenuto ad autorizzare, già in sede di domanda, la comunicazione degli stessi a terzi per finalità connesse all'erogazione del beneficio richiesto.

ART. 5 DECADENZA DAL BENEFICIO E AZIONI DI RIVALSA

Ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini che abbiano fruito indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell'Amministrazione Comunale decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri, e sono tenuti a rimborsare quanto percepito senza alcun diritto.

L'Amministrazione Comunale provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite.